

N. 0011900

27/02/2013



CONFINDUSTRIA

POS CNR N. 553/13
REP. CNR CN. N. 50/16



PATTO PER LA RICERCA E INNOVAZIONE

fra

CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche

e

CONFINDUSTRIA

Confederazione Generale dell'Industria Italiana

Roma, 20 Febbraio 2013

Premesso che

La Confindustria ed il CNR nella consapevolezza che l'attuale congiuntura economico produttiva richiede di rinnovare gli sforzi volti a favorire lo sviluppo scientifico e tecnologico del Paese, intendono favorire e rafforzare le collaborazioni in materia, attraverso la stipula di uno specifico Patto per la Ricerca e Innovazione.

Atteso il ruolo crescente assunto dalla dimensione territoriale, urbana e sociale dell'innovazione, evidenziato anche nelle più recenti politiche europee (Europa 2020), la Confindustria ed il CNR intendono, inoltre, effettuare azioni comuni di sensibilizzazione, assistenza e proposta – in particolare nei confronti delle istituzioni, economiche e sociali - volte a favorire lo sviluppo e la diffusione di progetti di ricerca ed innovazione capaci di coniugare conoscenze scientifiche, tecnologiche e socio-economiche a favore di uno sviluppo intelligente, sostenibile ed inclusivo del territorio.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (C.F. 80054330586), Ente pubblico di Ricerca con sede in Roma, di seguito CNR, nella persona del suo Presidente Prof. Luigi Nicolais quale rappresentante legale dell'Ente

e

la **Confederazione Generale dell'Industria Italiana**, d'ora innanzi denominata "Confindustria", con sede legale in Roma in Viale dell'Astronomia 30, codice fiscale n. 80017770589, rappresentata dal Presidente, Giorgio Squinzi, e dalla Vice Presidente per la R&I, Diana Bracco,

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

(Finalità)

Il CNR e la Confindustria, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni, intendono cooperare per l'attuazione di programmi di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale e per la diffusione dell'innovazione, in risposta alle esigenze di tipo tecnologico ed economico delle imprese, in particolare piccole e medie e, più in generale, dell'economia del Paese.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Patto, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.

Art.3 (Obiettivi)

Il CNR e la Confindustria si impegnano, nella piena osservanza dei reciproci ruoli, a ricercare e sperimentare modalità di raccordo, di interazione e di confronto continuo, al fine di fornire maggiori opportunità per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecnico-professionali, realizzare interventi di rilevanza strategica ricercando attività che coniughino le finalità di ricerca, formazione e innovazione con quelle che sono le reali esigenze del mondo industriale e territoriale.

In tale ambito le Parti intendono:

- a) definire ed implementare azioni efficaci per favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento tecnologico;
- b) favorire la definizione di progetti di ricerca e innovazione congiunti a cui partecipino imprese e centri del CNR, da realizzare anche nell'ambito di programmi internazionali, comunitari, nazionali, e regionali;
- c) potenziare i servizi di trasferimento tecnologico con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese;
- d) promuovere la creazione, la crescita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e di nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico, sostenendo la dinamicità dell'innovazione nei territori coinvolti;
- e) integrare le priorità industriali con il patrimonio delle nuove conoscenze che scaturiscono dalla ricerca pubblica, favorendo lo sviluppo di reti innovative (cluster) nei settori in cui sono presenti contestualmente competenze scientifiche e tecnologiche e attività di ricerca di eccellenza in grado di attrarre investimenti;
- f) elaborare linee di politica tecnologica, economica ed industriale per favorire un modello di sviluppo fondato sulla ricerca e l'innovazione e promuoverle verso le Autorità pubbliche sovranazionali, internazionali, nazionali e regionali;
- g) qualificare la domanda di innovazione delle Piccole e Medie Imprese attraverso l'analisi dei fabbisogni innovativi e l'identificazione delle opportunità di innovazione rilevanti per il proprio potenziale competitivo e coerenti con le potenzialità del sistema territoriale di riferimento;
- h) fornire una più ampia e qualificata offerta di innovazione attraverso l'analisi e l'identificazione a livello territoriale del portafoglio delle competenze e delle attività di ricerca scientifica e tecnologica del CNR, in grado di rispondere in maniera adeguata alle esigenze delle imprese;

- i) creare un sistema di integrazione di dati che consenta di acquisire un quadro completo delle informazioni relative alle domanda e offerta di innovazione e sviluppo e favorisca un sistema di comunicazione bidirezionale, in ambito sia regionale sia nazionale, sia per filiere, efficace e tempestivo tra strutture di ricerca e imprese;
- j) individuare nuovi strumenti del trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca pubblica al mercato e definire modelli efficienti di gestione della proprietà intellettuale.

Art. 4 **(Azioni programmatiche e strumenti)**

Al fine del raggiungimento degli obiettivi comuni, le Parti intendono collaborare mediante interventi che coinvolgono tutte le associazioni che compongono il sistema Confindustria strutturato nella Rete dell'Innovazione.

La collaborazione tra le Parti si caratterizzerà in particolare per le seguenti tipologie di azioni:

- a) analisi e mappatura delle collaborazioni esistenti sul territorio nazionale tra il CNR ed il sistema industriale, al fine di identificare utili modelli di riferimento;
- b) individuazione di priorità per la formulazione e la messa a punto di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione congiunti fra sistema industriale e rete scientifica del CNR, anche individuati attraverso un'attenta analisi della domanda espressa dalle diverse componenti della realtà industriale, in considerazione dell'evoluzione attesa di ciascun settore applicativo e dell'individuazione delle tecnologie correlate;
- c) partecipazione congiunta alla formulazione di proposte di tematiche di ricerca, sviluppo e dimostrazione in sede nazionale, comunitaria e internazionale;
- d) confronto tra la Mappa delle competenze in R&I delle imprese, realizzata da Confindustria, e la mappatura del portafoglio delle competenze del CNR e delle proposte di innovazione, che sarà realizzata dal CNR, per favorire un immediato incontro tra domanda e offerta di sviluppo e innovazione;
- e) sviluppo di interventi di informazione, formazione professionale e alta formazione del capitale umano;
- f) programmazione e organizzazione di incontri tematici tra gruppi di lavoro CNR e Imprese;
- g) creazione di un sito web delle opportunità di collaborazione che favorisca una efficace ed efficiente rete di comunicazione e dialogo tra le strutture di ricerca del CNR e le imprese;
- h) elaborazione di progetti congiunti di ricerca e sviluppo, orientati specialmente alle PMI, in base a meccanismi di condivisione del rischio e dei costi relativi, introducendo forme di compensazione per l'attività di ricerca definite in base alla effettiva realizzazione dei risultati attesi;

- i) promozione della mobilità dei ricercatori del CNR con il sistema delle imprese, eventualmente proponendo miglioramenti normativi.

Tali azioni si svilupperanno favorendo anche le opportune collaborazioni e sinergie con Enti ed Agenzie regionali, con le Università e con altri eventuali Enti che manifestino l'interesse a partecipare.

Art. 5 **(Comunicazione della Ricerca e Innovazione)**

Promuovere azioni congiunte di comunicazione della Ricerca & Innovazione per diffondere e consolidare nel Paese la consapevolezza dell'importanza della R&I e le attività realizzate dalle imprese e dal CNR.

Per la realizzazione di queste attività le Parti promuoveranno la stipula di accordi con i principali gruppi editoriali, sull'esempio di quanto siglato a dicembre tra la Confindustria e la Rai, e l'utilizzo degli strumenti di comunicazione più innovativi.

Art. 6 **(Comitato di indirizzo strategico)**

Viene istituito un Comitato di indirizzo strategico con il compito di definire i temi programmatici oggetto del Patto e individuare le tematiche generali di ricerca ed i settori prioritari sui quali concentrare la collaborazione.

Il Comitato è composto da sei membri: 3 membri indicati dal Presidente del CNR e 3 membri dal Presidente di Confindustria.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti, consulenti di Confindustria o di altre strutture ad essa collegate, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati e può costituire gruppi di lavoro per la gestione di programmi di ricerca, sviluppo e innovazione in ambito territoriale.

Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di indirizzo strategico possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due Parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato formula criteri e proposte di procedure per la valutazione dei temi strategici di intervento e approva i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, il Comitato predispose una relazione sullo stato di attuazione del presente Patto che viene inviata a ciascuno delle due Parti e agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Art. 7 (Convenzioni operative)

Per ogni specifico progetto approvato dal Comitato di indirizzo strategico, le Parti coinvolte provvedono alla stesura di una Convenzione operativa che viene sottoscritta dai soggetti partecipanti.

Ciascuna Convenzione operativa stabilisce, tra l'altro, i criteri e le procedure che regolano gli impegni reciproci dei firmatari, l'articolazione delle azioni di ricerca da realizzare con l'indicazione dei relativi costi ed investimenti necessari e la relativa tempistica.

Le Parti, sentito il Comitato di indirizzo strategico, nominano di comune accordo il Responsabile Scientifico della Convenzione, incaricato della gestione operativa della stessa.

Per ciascuna Convenzione il Responsabile Scientifico:

- predisporre, d'intesa con le strutture di Confindustria e del CNR e degli altri eventuali Enti coinvolti, il piano operativo di attuazione del Programma;
- presentare un rapporto semestrale sui risultati conseguiti al Comitato di indirizzo strategico, il quale provvede a trasmetterlo al CNR e a Confindustria.

Alle Convenzioni operative possono aderire le Associazioni aderenti a Confindustria ed eventuali altri soggetti che intendono contribuire, con proprie risorse, all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

La Convenzione stabilisce le modalità di rendicontazione degli obiettivi conseguiti e delle risorse finanziarie impiegate qualora altri soggetti abbiano contribuito con risorse proprie all'attuazione del programma di cui alla Convenzione.

Nella Convenzione operativa, in linea generale, saranno affidate al CNR le attività di ricerca, con l'eventuale partecipazione di strutture universitarie o di altri Enti di Ricerca ritenuti utili allo scopo, e alle singole Parti le attività di sviluppo e di industrializzazione.

La Convenzione operativa includerà tra l'altro i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole Parti partecipanti al Progetto di ricerca e sviluppo, l'articolazione delle azioni di ricerca da realizzare con l'indicazione dei relativi costi ed investimenti necessari e della relativa tempistica. La Convenzione può prevedere penali per inadempienza di ciascuna delle singole Parti.

La Convenzione può prevedere anche la funzione del CNR come "Industrial Technology Advisor", che fornirà supporto tecnico e di conoscenza alle singole Parti per promuovere l'utilizzo concreto delle tecnologie e dei risultati conseguiti. Ricercatori e tecnologi del CNR che parteciperanno al Progetto di Ricerca potranno essere distaccati, per tempi da convenire, presso le imprese di Confindustria, per l'effettivo trasferimento tecnologico delle conoscenze sviluppate.

Per rendere efficace la Convenzione operativa, quest'ultima sarà sottoposta all'approvazione delle singole parti coinvolte, secondo gli ordinamenti interni di ciascuna, nonché degli altri eventuali soggetti esterni erogatori.

Art. 8 **(Risorse)**

Le risorse complessive messe a disposizione dalle Parti per l'attuazione del presente Patto saranno definite puntualmente nell'ambito delle Convenzioni operative di cui al precedente articolo, fermo restando che ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Patto.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.

Per la realizzazione dei progetti richiamati all'Art. 4 lettera h) le Parti promuoveranno la costituzione di strumenti di finanziamento, anche misti pubblico-privato, per l'elaborazione congiunta e la realizzazione di Progetti di Ricerca con obiettivi condivisi tra imprese e CNR.

Tali strumenti saranno mirati a finanziare l'attività di ricerca applicata svolta dal CNR per le imprese, in una logica di condivisione del rischio. Le imprese, che, in caso di successo, si impegneranno a industrializzare il risultato del progetto di ricerca, assumendone i connessi costi di industrializzazione e il rischio imprenditoriale, acquisteranno, a titolo oneroso, i diritti di sfruttamento industriale, corrispondendo una remunerazione (commisurata al costo della ricerca e al valore prodotto dallo sfruttamento dei risultati) mediante royalties o altro da definire in fase di sottoscrizione della predefinita Convenzione.

Nella fase di avvio, cinque anni, le dotazioni dello strumento finanziario potrebbero essere dell'ordine di 25 milioni di euro all'anno.

Art. 9 **(Diritti di Proprietà Intellettuale)**

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Patto, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono. Non vi è obbligo di

confidenzialità per le informazioni già pubbliche o che diventano pubbliche senza colpa o dolo della parte ricevente.

L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Patto e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Patto non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle convenzioni operative.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Patto solo dietro espresso consenso della Parte titolare ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle convenzioni operative che dovranno disciplinare anche le eventuali modalità per la corresponsione di forme di retribuzione per licenza d'uso dei risultati conseguiti.

Art. 10 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs, 30/06/2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Patto e dipendenti formalità ed attività.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Patto, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs, n.196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs, n.196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11 (Durata del Patto)

Il presente Patto entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Patto mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Patto non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

Art. 12
(Foro Competente)

Il presente Patto è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.


Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Patto, ove non risolta in via amichevole, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Il Patto redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente
Prof. Luigi Nicolais




.....

Per Confindustria

Il Presidente

Dott. Giorgio Squinzi



.....

Il Vice Presidente per la R&I

Dott.ssa Diana Bracco



.....

Roma, 10 FEB. 2010